

Bando annualità 2024 per l'accesso ai "contributi per sostenere le spese di conseguimento della carta di qualificazione del conducente (CQC) per l'esercizio della professione di autotrasportatore su strada viaggiatori per far fronte alle esigenze del Trasporto Pubblico Locale ai sensi dell'art. 5, commi 22bis, 22ter, 22quarter, 22quinquies della L.R. 6 agosto 2020 n. 15" – c.d. "Bando TPL".

SOMMARIO

Art. 1 – Finalità e normativa di riferimento	2
Art. 2 – Requisiti per la presentazione della domanda	2
Art. 3 – Status occupazionale	2
Art. 4 – Spese ammissibili e soggetti erogatori delle prestazioni didattico-formative.	3
Art. 5 - Importi erogati ed erogabili.	3
Art. 6 – Termini e modalità di presentazione delle domande di contributo.....	3
Art. 7 – Contenuto della domanda.....	4
Art. 8 – Pluralità di domande e rinuncia alla domanda già presentata.....	4
Art. 9 – Inammissibilità della domanda.....	4
Art. 10 – Cambio di autoscuola.....	5
Art. 11 – Ammissione al contributo. Modalità di erogazione in via anticipata.....	5
Art. 12 – Rendicontazione finale e liquidazione della restante quota del contributo.....	5
Art. 13 – Revoca del contributo. Termini per la restituzione delle somme già erogate	6
Art. 14 – Risorse disponibili.....	6
Art. 15 – Proroga dei termini.....	6
Art. 16 – Amministrazione competente.	6
Art. 17 – Norma di richiamo.	6
Art. 18 – Controlli.....	6
Art. 19 – Assistenza tecnico informatica	7
Art. 20 - Entrata in vigore.	7

Art. 1 – Finalità e normativa di riferimento.

1. Il presente bando disciplina la concessione di contributi finalizzati al conseguimento della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di viaggiatori a cittadini, anche non residenti nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, al fine di far fronte alla grave carenza di lavoratori qualificati da impiegare presso le aziende del trasporto pubblico locale regionale, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 5 commi 22bis, 22ter, 22quater, 22quinquies della Legge Regionale 6 agosto 2020 n. 15.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Bando si fa riferimento alla Legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e al Decreto Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 321 del 30.07.2021 (Disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per conducenti professionali ai sensi della direttiva 2003/59/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/645.

3. Ai sensi del comma 22quater il presente contributo è cumulabile con altri benefici previsti dallo Stato per il conseguimento della CQC. In ogni caso il cumulo dei contributi non potrà superare l'intera spesa sostenuta dal beneficiario.

Art. 2 – Requisiti per la presentazione della domanda

1. Possono partecipare al presente bando tutti i cittadini d'età superiore ai 21 anni, anche non residenti nel territorio regionale, in possesso dell'idoneità psicofisica alla guida di automezzi per la cui conduzione viene presentata la domanda di contributo nonché degli ulteriori requisiti indicati al successivo comma 2, che siano iscritti a un Corso per il conseguimento della Carta di qualificazione del Conducente (CQC) per il trasporto **viaggiatori** ovvero ad un Corso per l'estensione di una Carta di qualificazione del Conducente (CQC) per il trasporto merci di cui sono già titolari, anche congiuntamente al corso per il rilascio per una sola delle patenti delle categorie D, DE, oppure E, in quanto propedeutiche all'ottenimento della qualificazione summenzionata, e conseguano la Carta di qualificazione del Conducente (CQC) per il trasporto **viaggiatori** ovvero l'estensione per il trasporto **viaggiatori** successivamente alla presentazione della domanda e comunque entro e non oltre il **31 maggio 2026**.

2. All'atto della presentazione della domanda di contributo, il beneficiario deve dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:

- essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o di uno Stato non membro dell'Unione Europea, se in possesso di regolare permesso di soggiorno che consenta l'esercizio di attività lavorativa in Italia;
- aver compiuto il ventunesimo anno d'età;
- essere in possesso del diploma di scuola media inferiore o di titolo equipollente;
- non aver riportato condanne penali, passate in giudicato.

3. All'atto della presentazione della domanda, il richiedente dovrà inviare una dichiarazione, conforme all'*Allegato 1* del presente bando, rilasciata da una autoscuola o centro di formazione sito nel territorio regionale di cui al successivo art. 4 ed attestante l'avvenuta iscrizione a far data dal **1 gennaio 2024**, ma precedente alla presentazione della domanda, nonché dichiarare lo stato di disoccupazione o inoccupazione come stabilito al comma successivo.

5. Il corso per il conseguimento della Carta di qualificazione del Conducente (CQC) di cui al comma precedente, dovrà iniziare entro e non oltre il **31 marzo 2025**.

6. I requisiti indicati dal presente articolo devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda.

Art. 3 – Status occupazionale

1. Ai fini del presente bando per disoccupati ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 e della circolare ANPAL n. 1/2019 del 23.07.2019 si intendono i soggetti che al momento della presentazione della domanda di contributo abbiano già provveduto a dichiarare, nelle forme previste, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa (D.I.D.) presso un centro per l'Impiego della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e che alternativamente soddisfino uno dei seguenti requisiti:

- non svolgere o non aver mai svolto attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
- essere lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponda a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986.

Si fa in ogni caso riferimento alla normativa nazionale e regionale in vigore al momento della presentazione della domanda.

Rientrano nella categoria di cui al presente comma anche i soggetti cd. inoccupati.

2. Ai fini del presente bando, sono non disoccupati tutti i soggetti che non soddisfino i requisiti di cui al comma 1, compresi gli studenti e coloro che non intendano presentare la D.I.D.

3. La dichiarazione dello status occupazionale di cui al presente articolo viene resa al momento della presentazione della domanda. Variazioni successive non comportano modifiche allo status occupazionale già dichiarato.

Art. 4 – Spese ammissibili e soggetti erogatori delle prestazioni didattico-formative.

1. Le spese ammissibili ai fini del presente bando, in ottemperanza alle norme del Decreto Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 321 del 30.07.2021, sono costituite dai costi relativi all'iscrizione, alla frequenza dei corsi e all'ammissione agli esami, comprensivi dell'eventuale materiale didattico, delle lezioni di guida e della visita medica, per il conseguimento della Carta di qualificazione del conducente (CQC) per trasporto persone o dell'estensione persone anche congiuntamente a una sola patente, purché propedeutica, tra quelle delle categorie D, DE, oppure E da cui derivi l'effettivo conseguimento della Carta di qualificazione del conducente (CQC) per il trasporto **viaggiatori** da parte del richiedente entro e non oltre il **31 maggio 2026**.

2. Sono escluse spese di viaggio, marche da bollo e qualsiasi altra spesa non riconducibile al comma 1 del presente articolo.

3. Ciascun candidato potrà presentare un'unica domanda per un solo tipo Carta di qualificazione del conducente (CQC) ovvero per trasporto persone o della sua estensione anche congiuntamente a una patente purché propedeutica, tra quelle delle categorie D, DE, oppure E.

4. Ai fini dell'ottenimento del contributo, le prestazioni didattico-formative di cui al comma 1 devono essere erogate da soggetti (autoscuole, centri di istruzione automobilistica o enti di formazione collegati ad associazioni di categoria, federazioni, confederazioni o loro articolazioni locali dell'autotrasporto di merci o persone) in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, 3 e 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 321 del 30.07.2021 aventi sede esclusivamente nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Art. 5 - Importi erogati ed erogabili.

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 22bis della L.R. 15/2020, il contributo formativo è concesso al beneficiario sino ad un massimo di Euro 4.000,00 (quattromila/00) ed è erogato in via anticipata, prima dell'avvenuto conseguimento della CQC, a seguito della presentazione della domanda e della relativa ammissione in graduatoria, nella misura del 50 per cento della spesa preventivata e documentata ammissibile ai sensi dell'art. 4 comma 1, mentre il restante 50 per cento è erogato a seguito di valida rendicontazione ai sensi dell'art. 12, da presentare successivamente al conseguimento della CQC per il trasporto **viaggiatori** e all'avvenuta sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato per almeno 36 mesi con un'Azienda del trasporto pubblico locale operante nel territorio regionale.

2. Ai fini della corresponsione della quota di contributo in via anticipata pari al 50% della spesa ammessa, si procederà all'erogazione dell'importo spettante secondo le modalità di seguito indicate:

- in caso di quota già corrisposta dal beneficiario prima della presentazione della domanda, mediante versamento sul conto corrente intestato al medesimo all'uopo indicato;
- in caso di delegazione di pagamento, autorizzata a seguito di compilazione del modulo di cui all'*Allegato 2*, mediante versamento sul conto corrente dell'autoscuola o di uno dei soggetti abilitati di cui all'art. 4, comma 3 che hanno emesso il documento contabile.

3. In caso di conseguimento della sola CQC per il trasporto viaggiatori nei termini di cui all'art. 12, il beneficiario avrà diritto a conservare la somma già erogata in via anticipata pari al 50 per cento della somma ammessa a contributo; qualora, invece, il beneficiario non ottenga la CQC nei termini sopra richiamati, il contributo erogato in via anticipata dovrà essere restituito secondo le modalità indicate nel successivo art. 13.

Art. 6 – Termini e modalità di presentazione delle domande di contributo.

1. Il termine per la presentazione delle domande decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione e fino al **31 luglio 2024**.

2. La domanda di incentivo, deve essere presentata esclusivamente "on line" a pena di inammissibilità ai sensi dell'art. 7, comma 1 attraverso il sistema "ISTANZE ON LINE" (di seguito IOL) sull'apposita sezione dedicata al Servizio Motorizzazione civile regionale del sito istituzionale della Regione, con un Login FVG di tipo Avanzato (smart card o business key usb che ottemperano allo standard Carta Nazionale dei Servizi e PIN, per esempio la Carta Regionale dei Servizi dopo la sua attivazione) oppure SPID di livello 2 (Sistema Pubblico di Identità Digitale), ovvero, per i cittadini

stranieri, in modalità anonima. Si ricorda che lo SPID si acquisisce presso uno dei fornitori autorizzati (seguendo le istruzioni riportate alla pagina internet <https://www.spid.gov.it/richiedi-spid>).

La domanda deve essere inoltrata dal medesimo soggetto richiedente; non è prevista la possibilità di delegare un'altra persona alla compilazione della domanda.

3. La procedura IOL sarà **disponibile a partire dalle ore 9.00 del 28 marzo 2024 e fino alle ore 24.00 del 31 luglio 2024**.

4. La domanda di ammissione al contributo è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo.

5. Non saranno ritenute valide domande pervenute con modalità differenti da quanto previsto nel presente articolo.

6. L'inoltro della domanda è sottoposta a completa ed esclusiva responsabilità del richiedente, restando esclusa qualsivoglia rivendicazione nei confronti dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici o di altra natura o per qualsiasi altro motivo, non risulti possibile la trasmissione della domanda.

7. Resta esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione o della Tesoreria regionale, qualora i dati personali indicati nell'istanza non siano corretti o sia mancata la successiva comunicazione, nelle dovute forme, di eventuali variazioni sopraggiunte.

8. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico.

Art. 7 – Contenuto della domanda

A pena di inammissibilità, la domanda deve contenere tassativamente la seguente documentazione:

- a) copia, fronte e retro, di un documento d'identità valido del richiedente (solo nel caso di accesso cd ANONIMO);
- b) attestazione di avvenuta iscrizione rilasciata dall'Autoscuola o dagli altri soggetti abilitati di cui all'art 4 comma 4 del Bando, su carta intestata, con data successiva alla pubblicazione del presente bando (conforme al fac-simile di cui all'*Allegato 1*);
- c) preventivo dettagliato di spesa rilasciato da un'Autoscuola o da uno dei soggetti abilitati di cui all'art. 4, comma 4, sopra citato su carta intestata e debitamente sottoscritto, comprendente le generalità del richiedente, nonché l'esatta indicazione delle specifiche prestazioni finalizzate al conseguimento della CQC viaggiatori come meglio specificato all'art. 2 comma 1 e dei relativi costi, dettagliati per ogni singola attività erogata (vedasi modello esemplificativo);
- d) copia documentazione di spesa emessa esclusivamente sotto forma di fattura, scontrino cd. "parlante" o ricevuta fiscale attestante il pagamento del 50% in via anticipata ovvero modulo di consenso alla delegazione di pagamento di cui al successivo art. 11, comma 5 (di cui all'*Allegato 2*);
- e) fattura proforma/avviso di fattura relativo al 50% dell'importo di spesa preventivato (solo in caso di delegazione di pagamento);
- f) modulo sull'assolvimento dell'imposta di bollo (come da *Allegato 3*).

Art. 8 – Pluralità di domande e rinuncia alla domanda già presentata.

1. **Nel caso in cui vengano presentate più domande di contributo dalla stessa persona sarà ammessa la domanda presentata per prima in ordine cronologico.**

2. Nel caso in cui si voglia presentare una nuova domanda poiché la prima non risulta corretta o completa, è necessario rinunciare preliminarmente alla domanda già inoltrata, chiedendone l'archiviazione mediante comunicazione all'indirizzo PEC motorizzazione.territorio@certregione.fvg.it unitamente a copia di carta d'identità. Dopo aver trasmesso la rinuncia, è possibile procedere alla compilazione e trasmissione di una nuova domanda corretta.

Art. 9 – Inammissibilità della domanda.

1. Le domande sono dichiarate inammissibili e rigettate con atto motivato del responsabile del procedimento nelle seguenti ipotesi:

- a) domanda presentata con modalità difformi da quelle indicate all'art. 6;
- b) mancata allegazione o allegazione incompleta anche di uno solo dei documenti indicati nell'art. 7, di cui alle lett. a) (solo in caso di accesso cd. ANONIMO), b); c) e d);
- c) per i richiedenti dichiaratisi disoccupati: mancata presentazione nelle forme previste, in data antecedente a quella della domanda, presso un Centro per l'Impiego del Friuli Venezia Giulia, della dichiarazione relativa alla propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;

- d) dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R 445/2000 di cui venga in seguito accertata dall'Amministrazione regionale la falsità;
 - e) mancata sottoscrizione della delegazione di pagamento di cui all'*Allegato 2* del presente bando.
2. La mancata allegazione del modulo di assolvimento dell'imposta di bollo di cui all'*Allegato 3* è integrabile in sede istruttoria; la mancata integrazione antecedente all'approvazione della graduatoria comporterà l'inammissibilità della domanda.

Art. 10 – Cambio di autoscuola

1. Il richiedente che, presentata la domanda, intenda successivamente cambiare autoscuola o centro di formazione di cui all'art. 4, comma 3, in pendenza dei termini di cui all'art. 6, comma 1, dovrà inoltrare una nuova domanda, previa rinuncia alla precedente con le modalità di cui all'art. 8, comma 2.
2. Al di fuori di quanto previsto al comma 1, non è consentito il cambio di autoscuola o centro di formazione di cui all'art. 4, comma 3.

Art. 11 – Ammissione al contributo. Modalità di erogazione in via anticipata.

1. Le domande presentate vengono valutate con procedura valutativa a sportello ai sensi dell'art. 36, comma 4, L.R. n. 7/2000, secondo l'ordine cronologico di presentazione determinato dal numero di protocollazione, fatti salvi i criteri di priorità come di seguito specificati.
2. Le domande presentate dai soggetti disoccupati di cui all'art. 3, comma 1, verranno prioritariamente ammesse a contributo sulla base dei fondi disponibili, secondo l'ordine di presentazione determinato dal numero di protocollazione.
3. Solo in caso di disponibilità di fondi, dopo la concessione del contributo ai soggetti disoccupati, si procederà alle concessioni in favore degli altri richiedenti seguendo l'ordine di presentazione delle domande dato dal numero di acquisizione al protocollo.
4. Entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, si procederà alla pubblicazione sulla pagina dedicata del sito istituzionale regionale dell'elenco dei beneficiari ammessi al contributo e di quelli esclusi, contraddistinti dal numero identificativo dell'istanza assegnato all'atto dell'invio della domanda; tale pubblicazione ha efficacia di notifica a tutti gli effetti di legge.
5. Completata positivamente l'istruttoria, ai fini della corresponsione della quota di contributo in via anticipata pari al 50% della spesa ammessa, si procederà ai sensi dell'art. 5, comma 2.

Art. 12 – Rendicontazione finale e liquidazione della restante quota del contributo.

1. Ai fini dell'erogazione della restante somma ammessa a contributo, detratto quanto già percepito ai sensi dell'art. 11, dovrà essere prodotta la documentazione giustificativa attestante sia l'avvenuto conseguimento della Carta di qualificazione professionale (CQC) persone che la sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato in qualità di conducenti, a tempo indeterminato o determinato per un periodo di almeno trentasei mesi con un operatore economico del settore dell'autotrasporto persone operante nel territorio regionale da inoltrarsi entro e non oltre il termine del 31 maggio 2026 secondo le modalità che saranno all'uopo comunicate sul sito istituzionale della Regione.
2. Ai fini della liquidazione dovrà essere prodotta la documentazione a comprova della spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario che deve essere costituita esclusivamente da copia dei documenti di seguito indicati:
 - fattura quietanzata;
 - scontrino fiscale c.d. "parlante": documento commerciale a valenza fiscale, comprovante il pagamento del corrispettivo e integrato, su specifica richiesta del beneficiario, con il proprio codice fiscale;
 - ricevuta fiscale.
3. Ai fini della rendicontazione non sarà ammissibile altra documentazione d'addebito diversa da quella indicata al comma precedente oppure emessa in data antecedente al **1 gennaio 2024**, e ciò tenuto conto della data di iscrizione all'autoscuola o ai centri di formazione come disposto dall'art. 2, comma 3.
4. L'importo liquidabile a ciascun beneficiario non potrà mai, in ogni caso, superare il 100% della spesa ammessa ed effettivamente sostenuta sulla base della documentazione fiscalmente rilevante ammissibile ai sensi del precedente comma 2. A tale fine, tra i documenti della rendicontazione, il beneficiario dovrà presentare anche una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 in merito all'importo del contributo statale per il conseguimento della CQC eventualmente ottenuto.
5. L'erogazione della somma di cui al comma 1 avverrà mediante accredito sul conto corrente intestato o cointestato al

beneficiario e indicato nella domanda di cui all'art. 6.

6. Nei casi in cui la spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario, risultante dalla documentazione contabile prodotta e ritenuta ammissibile ai sensi del comma 3, sia inferiore all'importo del contributo inizialmente concesso, il valore dello stesso sarà proporzionalmente riparametrato.

Art. 13 – Revoca del contributo. Termini per la restituzione delle somme già erogate

1. Il responsabile del procedimento, con proprio atto motivato, dispone la revoca e la richiesta di restituzione dell'eventuale contributo concesso, nel caso di:

- a) rinuncia per iscritto al contributo da parte del beneficiario successivamente all'ammissione in graduatoria;
- b) mancato conseguimento della CQC entro il termine previsto dall'art. 2 comma 1;
- c) presentazione di false dichiarazioni e/o di falsa documentazione;

2. La revoca della misura verrà notificata al destinatario mediante posta elettronica certificata, qualora comunicata, ovvero a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. La restituzione della somma di cui al comma 1, erogata con le modalità di cui all'art. 11, dovrà avvenire entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di cui al comma 2 e con le modalità ivi indicate; in caso di mancato adempimento nei termini sopra riportati, si procederà al recupero dei crediti ai sensi della normativa vigente.

4. Nelle ipotesi di cui al comma 1, nel caso in cui il beneficiario del contributo, ai sensi dell'art. 11, si sia avvalso della delegazione di pagamento, sarà tenuto personalmente alla restituzione della somma già erogata; resta comunque salva l'autonoma disciplina dei rapporti interni intercorrenti tra beneficiario ed autoscuola o enti di formazione in favore dei quali è stata effettuata la delegazione di pagamento.

Art. 14 – Risorse disponibili.

1. L'intervento formativo oggetto del presente bando è finanziato mediante fondi regionali con dotazione finanziaria disponibile relativa all'anno 2024 che attualmente ammonta ad Euro 100.000,00 (centomila/00).

2. Il contributo viene concesso con le modalità indicate all'art. 11 fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Art. 15 – Proroga dei termini.

1. Con decreto del responsabile del procedimento potranno essere disposte eventuali proroghe o riaperture dei termini stabiliti dal presente bando.

2. Dell'adozione del decreto sopra menzionato verrà data notizia mediante pubblicazione sulla pagina dedicata del sito istituzionale regionale; tale pubblicazione ha efficacia di notifica a tutti gli effetti di legge.

Art. 16 – Amministrazione competente.

1. L'unità organizzativa competente in ordine al procedimento disciplinato dal presente bando è il Servizio Motorizzazione Civile Regionale - Direzione Centrale Infrastrutture e territorio - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con sede a Udine, in via Popone n. 67. A tale indirizzo andranno inviate le comunicazioni a mezzo posta raccomandata A/R.

2. L'indirizzo di posta elettronica certificata al quale inoltrare tutte le comunicazioni relative alla presente procedura è il seguente: motorizzazione.territorio@certregione.fvg.it.

3. Il Responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio Motorizzazione Civile Regionale; il Responsabile dell'istruttoria è la P.O. dott.ssa Monica Bison – recapito telefonico 0432 1920029 – e-mail: monica.bison@regione.fvg.it.

Art. 17 – Norma di richiamo.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale n. 7/2000.

Art. 18 – Controlli.

Saranno effettuati, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, idonei controlli, anche a campione, fino al 100% delle domande ricevute, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47.

Art. 19 – Assistenza tecnico informatica

1. Per informazioni di natura tecnico informatica si invita a consultare le linee guida pubblicate alla pagina internet <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/motorizzazione-civile/FOGLIA60/>.

Per informazioni di natura tecnico informatica è possibile contattare Insiel ai seguenti recapiti, precisando il nome dell'applicativo per cui si richiede assistenza (IOL – Istanze OnLine o, se in merito al sistema di accreditamento, LOGIN FVG):

Service Desk Insiel: 800 098 788 (lun-ven 8.00 – 18.00)

per chiamate dall'estero o da telefono cellulare +39 040 06 49 013

e-mail Insiel: assistenza.gest.doc@insiel.it.

Art. 20 - Entrata in vigore.

1. Il presente Bando entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.